



**BANDO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER LO SFALCIO E IL
PASCOLO DI SUPERFICI PRATIVE
- ANNO 2026 -**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 50 di data 28.04.2026

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente bando stabilisce i criteri, i requisiti e le procedure per l'erogazione di incentivi economici volti a sostenere il presidio agricolo attivo, la tutela del paesaggio rurale e il contrasto ai fenomeni di riforestazione spontanea incontrollata. L'Amministrazione Comunale riconosce nello sfalcio e nel pascolamento due pratiche agronomiche di pari valore e tra loro complementari, entrambe essenziali per la salvaguardia della biodiversità, la stabilità dei suoli e la riduzione del rischio incendi.

La scelta tra le due modalità è definita in base alla collocazione altimetrica e alle caratteristiche dei terreni: mentre lo sfalcio è ammesso sull'intero territorio comunale, il pascolamento è consentito unicamente oltre la quota di 650 metri s.l.m., dove l'attività zootecnica risulta maggiormente funzionale alla corretta gestione delle superfici erbose e alla salvaguardia della vocazione ambientale del territorio.

Art. 2 - Interventi ammissibili

Sono ammessi a contribuzione gli interventi eseguiti nel territorio del Comune di Tre Ville (con esclusione delle aree ricadenti nel C.C. di Ragoli 2^a parte), riconducibili alle seguenti categorie:

- Sfalcio meccanico o manuale di superfici prative;
- Pascolamento di superfici prative, esclusivamente per i fondi ubicati ad una quota superiore ai 650 m s.l.m..

Art. 3 - Soggetti beneficiari e legittimazione all'istanza

1. Possono accedere ai contributi le persone fisiche e giuridiche che provvedano direttamente alla manutenzione ordinaria di fondi agricoli di proprietà privata siti nel territorio comunale.
2. Qualora il richiedente non sia il proprietario, la legittimazione alla presentazione dell'istanza è subordinata alla presentazione di apposito titolo (locazione o comodato) o apposita delega.
3. In presenza di più comproprietari, l'istanza deve essere corredata da apposita delega, sottoscritta dagli altri aventi diritto, che autorizzi il richiedente alla gestione del fondo e alla riscossione del contributo, fatto salvo quanto previsto al comma 4. L'Amministrazione è estranea ai rapporti interni tra comproprietari e liberata da ogni obbligazione con la liquidazione al delegato. Ogni eventuale pretesa o controversia resta confinata nei rapporti privatistici tra le parti, con espresso obbligo del richiedente di manlevare l'Ente da ogni azione legale avanzata da terzi.
4. In caso di oggettiva impossibilità nel reperire il consenso (es. irreperibilità, successioni inevase ecc.), per particelle di superficie catastale complessivamente inferiore a 5.000 mq, è ammessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) attestante la piena disponibilità del fondo. L'accettazione di tale dichiarazione non costituisce accertamento del diritto di proprietà da parte dell'Ente.
5. Ciascuna unità catastale può essere oggetto di una sola istanza. Il contributo verrà erogato esclusivamente al richiedente, in qualità di referente unico, tramite bonifico su un conto corrente a lui intestato o cointestato.

Art. 4 - Ambito di applicazione e soglie minime

L'incentivo è limitato ai terreni con destinazione d'uso agricola. La superficie minima complessiva ammessa (ottenibile anche per sommatoria di più particelle in capo al medesimo istante) è fissata

in 500 mq. Sono tassativamente escluse le aree di pertinenza di fabbricati civili e i giardini a uso domestico.

Art. 5 - Standard Operativi e Termini

Per la liquidazione del contributo è fatto obbligo di rispettare i seguenti standard:

1. Sfalcio delle superfici prative

- Uniformità: l'intervento deve coprire l'intera superficie dichiarata, incluse aree perimetrali e scarpate, per impedire l'insediamento di specie arbustive.
- Asportazione della biomassa: è obbligatoria l'asportazione dei residui vegetali dal fondo. In alternativa, è consentita la trinciatura meccanica sul posto, purché il materiale sia sminuzzato e distribuito uniformemente per favorirne la degradazione e non soffocare il cotico erboso. È vietato l'abbandono di andane o accumuli, nonché lo smaltimento tramite bruciatura.
- Frequenza e termini: unico intervento da concludersi entro il 31 luglio 2026

2. Pascolamento (consentito esclusivamente sopra i 650 m s.l.m.)

- Turnazione e carico: l'impegno si intende assolto con l'effettuazione di almeno due turni distinti di pascolamento il primo da effettuarsi entro il 30 giugno e il secondo da iniziarsi non prima del 01 settembre e da concludersi tassativamente entro il 15 ottobre, garantendo una pressione pascoliva idonea alla completa asportazione della biomassa erbosa.
- Rifinitura manuale: qualora gli animali esercitino un pascolamento selettivo, lasciando residui di specie infestanti o arbustive, il beneficiario è tenuto alla rifinitura manuale delle aree residue.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporta il venire meno del diritto al contributo.

Art. 6 - Interventi e opere esclusi

Non sono ammessi a contributo:

- gli interventi effettuati in difformità rispetto a quanto dichiarato in domanda o privi dei requisiti previsti dal presente disciplinare;
- gli interventi effettuati su particelle che beneficiano già di interventi statali, provinciali o comunitari;
- gli interventi effettuati su terreni di proprietà comunale.

Art. 7 - Misura del contributo

L'entità del contributo è determinata in funzione della superficie effettiva, della quota altimetrica e della pendenza media della particella, rilevate sulla base dei dati desunti dal sistema informativo geografico provinciale:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA PARTICELLA	NUMERO MINIMO SFALCI O PASSAGGI IN CASO DI PASCOLO	CONTRIBUTO	PENDENZA MEDIA PARTICELLA
SFALCIO	SOTTO 650 M S.L.M.	UNO	€ 0,03/MQ	QUALSIASI
	OLTRE 650 M S.L.M.	UNO	€ 0,04/MQ	< 20 %
			€ 0,08/MQ	> 20 %
PASCOLO	OLTRE 650 M S.L.M.	DUE	€ 0,04/MQ	< 20 %
			€ 0,08/MQ	> 20 %

Le risorse stanziare per l'anno 2026 ammontano ad € 20.000,00.

In caso di eccedenza delle istanze ammissibili rispetto ai fondi disponibili, l'Amministrazione provvederà alla riduzione proporzionale del contributo unitario tra tutti i beneficiari.

Art. 8 - Divieto di cumulo

1. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi pubblici (erogati da UE, Stato o Provincia) finalizzati al sostegno delle medesime attività sulla stessa superficie agricola per l'annualità di riferimento.
2. Sono tassativamente escluse dal beneficio le superfici inserite nel fascicolo aziendale del richiedente (o di terzi) per le quali siano stati richiesti o percepiti premi nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) o del Piano di Sviluppo Rurale (PSR).
3. Ai fini dell'istruttoria, l'Amministrazione si riserva di verificare la coerenza dei dati dichiarati con le risultanze del sistema informativo agricolo nazionale e provinciale.

8.1. Regime di aiuti di stato: i contributi concessi a soggetti che esercitano attività economica s'intendono erogati in regime "de minimis", ai sensi dei regolamenti UE vigenti al momento della concessione. Pertanto, i suddetti benefici saranno oggetto di trattamento e registrazione in stretta osservanza delle disposizioni normative in materia di aiuti di Stato.

La liquidazione è in ogni caso subordinata alla verifica della regolarità contributiva (DURC) ove previsto dalla legge laddove prescritta dalla normativa vigente.

Art. 9 - Presentazione della domanda

La domanda di contributo deve essere presentata al Comune mediante apposito modello **ALLEGATO A** al presente bando, entro le ore 12:00 del giorno 15/06/2026.

La domanda deve indicare con chiarezza le particelle interessate, la superficie catastale, la superficie effettivamente oggetto di intervento, la tipologia di intervento richiesta, il nominativo del proprietario del fondo e il titolo del richiedente.

Art. 10 - Documentazione da allegare

Alla domanda devono essere allegati:

- copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- in caso di comproprietà di particelle o di particelle proprietà di terzi, atto di assenso (ALLEGATO B) con allegata copia del documento di identità del proprietario/i o copia del contratto di affitto/comodato;
- in caso di oggettiva impossibilità nel reperire il consenso (es. irreperibilità, successioni in evase ecc.), per particelle di superficie complessivamente inferiore a 5.000 mq, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) attestante la piena disponibilità dei fondi (ALLEGATO C).

L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa o chiarimenti qualora necessari ai fini dell'istruttoria.

Art. 11 - Istruttoria, controlli e sopralluoghi

1. Gli uffici comunali competenti verificano l'ammissibilità delle domande mediante controlli documentali e verifiche in loco.
2. Qualora i fondi oggetto di domanda risultino già inseriti in istanze di altri soggetti, l'ufficio riconoscerà il contributo al richiedente che ne dimostri l'effettiva proprietà o il legittimo possesso.
3. La decadenza totale dal beneficio e l'eventuale recupero delle somme già erogate sono disposti nei seguenti casi:
 - dichiarazioni mendaci, falsità in atti o gravi difformità sui titoli di legittimazione al possesso del fondo;
 - mancata esecuzione dello sfalcio o del pascolamento, nonché mancata asportazione della biomassa o effettuazione degli interventi oltre le scadenze stabilite, in difformità dalle modalità e dai termini previsti dal presente bando e dal relativo regolamento, salvo comprovate cause di forza maggiore debitamente documentate;
 - documentazione incompleta;
 - rifiuto ingiustificato di consentire l'accesso al fondo agli incaricati del controllo.
 - percezione di altri incentivi o contributi pubblici per i medesimi fondi e per la stessa annualità.
4. Sanzioni e sospensione dal beneficio:
 - In caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), oltre alle responsabilità civili e penali, il soggetto è escluso dai contributi previsti dal presente disciplinare per le 5 annualità successive. Tale esclusione si applica altresì ai soggetti che non abbiano provveduto alla restituzione di somme indebitamente percepite a seguito di revoche disposte in annualità precedenti.

- Resta inteso che l'inserimento dei fondi nel fascicolo aziendale di terzi, avvenuto senza il consenso del proprietario e/o in assenza di idoneo titolo di conduzione, non costituisce dichiarazione mendace per il richiedente né comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente comma. Tuttavia, qualora per i medesimi fondi sia già stato erogato un contributo pubblico a terzi per la stessa annualità, il richiedente non potrà beneficiare del presente incentivo.

Art. 12 - Liquidazione del contributo

1. Il contributo è erogato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, previa conclusione positiva dell'istruttoria documentale e degli accertamenti in loco sulla regolare esecuzione degli interventi.
2. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi spettanti superi lo stanziamento previsto nel bilancio annuale, l'Amministrazione procederà alla riduzione proporzionale del contributo unitario (€/mq) tra tutti i soggetti aventi diritto, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa autorizzato.
3. Nel caso in cui l'istruttoria o i sopralluoghi rilevino difformità rispetto alle superfici dichiarate, il Comune procederà alla liquidazione del contributo limitatamente alle porzioni di terreno ritenute ammissibili e conformi agli standard operativi richiesti.
4. La liquidazione avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato o cointestato al beneficiario richiedente. Non è ammessa la liquidazione su conti correnti intestati esclusivamente a terzi, pena la sospensione del pagamento fino a regolarizzazione dei dati.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e dal relativo regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 di data 28.04.2026, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
2. I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Tre Ville, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente procedimento e all'erogazione del contributo, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.